

331-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
richiede l'assistenza
della Polizia e
della Guardia di
Finanza, ai sensi
dell'art. 17, comma
2, del D.Lgs. n. 232
del 1999, e dell'art.
10, comma 1, del
Decreto del Presidente
della Repubblica
n. 100 del 1999.
 Impedire dalla legge

Composta da:

Anna Petruzzellis
Angelo Costanzo
Angelo Capozzi
Riccardo Amoroso
Alessandra Bassi

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1810/2020
CC - 03/11/2020
R.G.N. 13774/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia
nel procedimento a carico di:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 04/03/2020 del Tribunale di Padova;

udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 604/2020, il Tribunale di Padova ha applicato a (omissis) (omissis) la pena di due mesi di reclusione per il reato ex art. 570 *bis* cod. pen. per non avere egli versato quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento della figlia minorenni.

2. Nel ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia si deduce violazione di legge per la mancata applicazione anche della pena della multa prevista dall'art. 570 *bis*, comma 2, cod. pen.

3. La Procura generale chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato per il quale è stata applicata pena è la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex 570 *bis* cod. pen.

Così risulta dal capo di imputazione del provvedimento impugnato, anche se (erroneamente) il ricorrente menziona quale norma incriminatrice considerata dal provvedimento l'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen.

L'art 570 *bis* cod. pen. prevede che alle condotte che esso incrimina si applichino le pene previste dall'art. 570 cod. pen.

2. Il d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 in attuazione della delega prevista all'art.1, comma 85, lett. q) della l. 23 giugno 2017, n. 103, ha introdotto nell'ordinamento penale il principio della *riserva di codice* per garantire organicità al sistema penale. In questo ambito si inserito l'art. 570 *bis* cod. pen., rubricato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio", che sanziona, con le pene previste dall'art. 570 cod. pen., la condotta del coniuge che «si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli». La norma riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute all'art. 12-sexies della legge 1dicembre 1970, n. 898 ed all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dall'art.7, lett. b) e d), d. lgs. n. 21 del 2018.

Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l'art. 570-bis cod. pen., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art. 570 cod. pen., secondo la tecnica normativa già impiegata nell'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970. Ne sono derivati dubbi interpretativi, perché l'art. 570 cod. pen. prevede sanzioni differenziate al primo e secondo comma, sicché non era chiaro quale dei due regimi fosse applicabile all'art. 12-sexies. Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto affermando che "Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, *quoad poenam*, all'art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito

alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione" (Sez. un., n. 23866 del 31/01/2013, Fedeli, Rv. 255269).

3. Tale conclusione è applicabile anche all'art. 570 *bis* cod. pen. che, avendo integralmente sostituito il previgente art. 12 *sexies*, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.

Pertanto, il ricorso è manifestamente infondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso il 3 novembre 2020

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo



Il Presidente

Anna Petruzzellis

